



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 156 DEL CONSIGLIO COMUNALE

SERVIZIO PUBBLICO PISCINA COMUNALE "ENRICO MERONI": DETERMINAZIONE MODALITA' DI GESTIONE "IN HOUSE" ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ALTOGARDA PARCHEGGI E MOBILITA' SRL - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20, DEL D.L. 18.10.2012, N. 179, DELLO SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO E STRUTTURA TARIFFARIA.

L'anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di luglio (18.07.2018), alle ore 18.12 nella Sala Civica della Rocca, a seguito di regolare convocazione recapitata a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica.

Risultano presenti i Consiglieri comunali:

MOSANER ADALBERTO – Sindaco
PEDERZOLLI MAURO – Presidente
ACCORSI MASSIMO – Assessore
BAZZANELLA FRANCA
BENAMATI TOMASO
BERTOLDI GABRIELE
BOLLETTIN RENZA – Assessore
CAMPISI FRANCESCO
CAPRONI MARIO – Vice Sindaco
GATTI LUCIA – Assessore
GIULIANI GIUSEPPE
GRAZIOLI LUCA
MARTINI MARCO
PRADA FLAVIO ANTONIO
SERAFINI MIRELLA
ZANONI ALESSIO – Assessore
ZANONI SILVANO

Risulta assente il Consigliere comunale:

BETTA SILVIA
IANDARINO ISABELLA
MATTEOTTI ANDREA
SANTORUM STEFANO
ZAMBOTTI PIER GIORGIO

e pertanto complessivamente presenti n. 17, componenti del Consiglio.

Assiste il Segretario Generale – dott.ssa Lorenza Moresco.

Il sig. Mauro Pederzolli, nella sua qualità di Presidente del Consigli Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Consiglio Comunale alla trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Relazione.

Con deliberazione consiliare dd. 14.05.1984 n. 1090, esecutiva, il 27.5.1984, era stato attivato il servizio pubblico della piscina comunale coperta presso il centro natatorio "Enrico Meroni" provvedendo alla gestione relativa mediante affidamento in concessione a terzi.

La gestione della struttura e delle attività connesse venne affidata a terzi con discontinuità temporale fino al 31 maggio 1991. Successivamente varie ragioni e considerazioni di opportunità hanno condotto l'Amministrazione comunale a ricercare altre forme di gestione, tra le quali la "gestione per conto" in forma diretta mediante Azienda Municipalizzata del Comune di Arco fino al 1994.

Con deliberazione consiliare dd. 31.03.1995 n. 189, veniva ripristinata la forma di gestione mediante affidamento a terzi, con contestuale concessione del servizio della piscina - mediante affidamento diretto - alla Federazione Italiana Nuoto del CONI di Roma - Stadio Olimpico, a far data dalla consegna dell'impianto e fino a tutto il 31 luglio 1996.

Avverso la predetta deliberazione consiliare n. 189 in data 22.05.1995 il Consorzio Territorio Ambiente scarl presentò ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, chiedendone l'annullamento; tale ricorso è stato respinto con la sentenza n. 368/96.

La gestione assentita con la deliberazione n. 189 dd. 31.03.1995 veniva affidata alla F.I.N del C.O.N.I per i periodi successivi con i seguenti provvedimenti:

- con deliberazione consiliare dd 19.09.1996 n. 153, dichiarata immediatamente esecutiva, e favorevolmente esaminata dalla Giunta provinciale nella seduta dd. 11.10.1996 sub nr. 7274/33-R - contratto stipulato in data 11.03.1997 n. 5679/rep., registrato a Riva il 14.03.1997 sub n. 232, fino a tutto il 31.07.1999;
- con deliberazione consiliare n. 41 dd. 30.9.1999, dichiarata immediatamente esecutiva, esaminata favorevolmente della Giunta Provinciale di Trento in seduta del 15.10.1999 sub. n. 4049/34-R la prosecuzione del servizio pubblico della piscina comunale mediante affidamento diretto alla FIN del CONI a far data, in via di sanatoria, dall'1.8.1999 e fino a tutto il 31.7.2000;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 1652 dd. 25.08.2000 dichiarata immediatamente esecutiva, affidamento diretto alla FIN del CONI di cui al contratto n. 6008/Rep. 11 gennaio 2001 - registrato 19 gennaio 2001 n. 61- dal 1.9.2000 e fino a tutto il 31.7.2003;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 64 dd. 27.08.2003 dichiarata immediatamente esecutiva, affidamento diretto alla FIN del CONI dal 1.9.2003 e fino a tutto il 31.7.2006 di cui al contratto n. 6191/Rep. 30 dicembre 2003 registrato a Riva del Garda il 14 gennaio 2004 al n. 41 S 1, contratto prorogato fino al 31 luglio 2008 con deliberazione della Giunta Municipale dd. 26.6.2006 n. 403;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 1107 dd. 04.08.2008, il servizio pubblico della piscina comunale coperta "Enrico Meroni" era stato affidato in concessione alla Federazione Italiana Nuoto di Roma (F.I.N.) con decorrenza settembre 2008 e fino a tutto il 31 luglio 2013, di cui alla convenzione/contratto sottoscritto in data 02.02.2009 n. 6529/Rep. - registrato a Riva del Garda il 17.02.2009 al n. 8 Serie 1;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 1041 del 27.08.2013, era stato rinnovato l'affidamento della concessione del servizio alla Federazione Italiana Nuoto di Roma (F.I.N.),

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- fino a tutto il 31 agosto 2014 cui era seguita la consegna del servizio con verbale provvisorio datato 10.09.2013 prot. 20130022062 come successivamente convalidato con verbale prot. 20130024717 di data 10.10.2013, e la sottoscrizione della convenzione-contratto in data 04.12.2013 n. 6664/Rep. - registrata a Riva del Garda il 05.12.2013 al n. 5122 Serie 1T;
- l'originaria durata della concessione del servizio è stata prorogata con separati provvedimenti della Giunta Municipale e ai quali si fa rinvio (n. 1329 del 02.09.2014; n. 1547 di data 7.5.2015 e n. 317 di data 23.8.2016), fino al 31 agosto 2017.

In prossimità della scadenza dell'affidamento, la Giunta Comunale con propria deliberazione di data 29/8/2017 n. 601 ha disposto la proroga tecnica della concessione del servizio pubblico della piscina comunale coperta "Enrico Meroni" in affidamento alla Federazione Italiana Nuoto di Roma, di cui alla convenzione contratto sottoscritta in data 04.12.2013 n. 6664/Rep., posticipandone la scadenza per un periodo non superiore a sei mesi e quindi fino al 28 febbraio 2018, nelle more dell'adozione dei provvedimenti richiesti per l'affidamento del servizio pubblico in oggetto secondo il modello dell'in house.

Nel Documento Unico di Programmazione 2018/2020 approvato con deliberazione consiliare di data 3.11.2017 n. 122, viene individuata come soggetto per l'affidamento in house Altogarda Parcheggi e Mobilità srl (APM srl), società a totale partecipazione comunale secondo la definizione dell'art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) quale forma di gestione diretta del servizio pubblico locale della piscina comunale "Enrico Meroni".

Tenuto conto che il termine di proroga al 28 febbraio 2018 non risultava compatibile con il perfezionamento di tutti gli atti finalizzati al nuovo affidamento in house, con successiva deliberazione della Giunta n. 717 di data 27.2.2018 la scadenza della concessione del servizio è stata ulteriormente posticipata fino al 30 giugno 2018, termine della corrente stagione sportiva, quale ultimo e definitivo atto di "proroga tecnica" cui seguirà la riconsegna dell'impianto natatorio al Comune.

Nel merito, la stessa Federazione Italiana Nuoto in risposta alla richiesta di disponibilità alla proroga espressa dall'Amministrazione Comunale, con pec di data 20.2.2018 n. AP/2018/1871 pervenuta il 21.2.2018 sub. 20180007297 ha comunicato che il Consiglio Federale nell'accogliere la richiesta di prosecuzione del servizio fino al 30.6.2018 esclude ulteriori proroghe oltre il termine della corrente stagione sportiva.

L'affidamento in house ad Altogarda Parcheggi e Mobilità srl della gestione del servizio pubblico della piscina comunale E. Meroni, è stato successivamente confermato nel Documento Unico di Programmazione 2018/2020 approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 141 di data 27.2.2018.

Il presente provvedimento ha quindi lo scopo, ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera g) della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 - Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - di determinare le modalità gestione del servizio pubblico a domanda individuale relativo alla piscina comunale coperta "Enrico Meroni" nella forma dell' "in house" con la società Altogarda Parcheggi e Mobilità srl finalizzate a:

- definire il quadro gestionale complessivo del servizio;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- permettere lo svolgimento di tutte le attività preparatorie alla riapertura dell'impianto possibilmente entro l'inizio del prossimo anno scolastico per garantire la continuità del servizio all'utenza;
- concorrere a garantire la continuità occupazionale al personale attualmente impiegato presso l'impianto natatorio nel limite delle esigenze operative della gestione in house.

L'*in house* rappresenta una modalità attraverso la quale una Pubblica Amministrazione si avvale di soggetti sottoposti al suo controllo al fine di erogare prestazioni di pubblico servizio ovvero reperire determinati beni e servizi. Rappresenta una modalità di tipo alternativo rispetto alle due principali forme di esternalizzazione in materia di appalti e servizi pubblici - la concessione e l'appalto – i quali ammettono l'affidamento diretto solo in casi eccezionali, a differenza dell'*in house* che si sostanzia in un modello organizzatorio attraverso il quale la P.A. reperisce prestazioni al proprio interno, servendosi di un ente strumentale, caratterizzato da alterità rispetto alla P.A. dal punto di vista formale, ma non anche dal punto di vista sostanziale.

La gestione del servizio pubblico della piscina comunale, che per definizione si rivolge ad un'utenza diffusa, se affidata ad una società pubblica che per sua natura è orientata a perseguire le medesime “finalità istituzionali” del Comune titolare del servizio, oltre a rappresentare uno strumento per assicurare il complesso ed il livello delle prestazioni caratterizzanti l'organizzazione dell'utenza negli elementi essenziali e necessari per supportare economicamente la gestione, consente di valorizzare e coinvolgere le diverse entità operanti nel territorio, sviluppando l'attività didattico-formativa - scopo sociale principale del servizio pubblico - nonché quella sportiva nelle sue varie articolazioni che costituiscono elementi necessari e non rinunciabili del servizio, tanto da rappresentare un elemento di primaria rilevanza nella scelta, soprattutto in quanto priva del condizionamento di esigenze strumentali che invece connotano ogni altra forma di esternalizzazione, anche se svolta per finalità mutualistiche, associative e senza fini di lucro.

Da tali presupposti si ritiene quindi che il ricorso integrale al mercato (ossia l'individuazione del soggetto affidatario in esito ad una gara ad evidenza pubblica in applicazione delle norme inerenti gli appalti o le concessioni di servizi di cui al D.Lgs. 50/2016) non risulti pienamente rispondente al perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità del servizio rispetto alle finalità perseguite di interesse generale degli utenti, che possono invece riscontrarsi con il ricorso alle forme di gestione diretta ammesse dalla disciplina comunitaria come recepita nell'ordinamento nazionale.

Il D.Lgs. n. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”), agli artt. 5 e 192, ha disciplinato gli affidamenti diretti dei servizi pubblici di rilevanza economica con l'utilizzo del modello gestorio dell’”*in house providing*”. Il Codice in materia di affidamenti *in house* ricalca sostanzialmente quanto previsto dalle direttive europee con riferimento ai requisiti previsti, in particolare, l'art. 5 del Codice, individua i presupposti al ricorrere dei quali gli affidamenti effettuati da un'amministrazione aggiudicatrice ad una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato (c.d. *in house*) sono sottratti all'applicazione delle norme del Codice. Tali presupposti ricorrono allorquando:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Le disposizioni del Codice vanno coordinate con le previsioni del d.lgs. 175/2016 – Testo unico sulle società partecipate. Tale normativa ha come finalità la razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche, in un'ottica di riduzione della spesa pubblica e della promozione di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza. In particolare, l'art. 4 individua le finalità perseguiti mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche e l'art. 16 reca la disciplina delle società in house.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 di data 18.12.2017 esecutiva, sono state approvate le modifiche allo statuto di Altogarda Parcheggi e Mobilità srl (APM srl), secondo quanto disposto degli articoli 3, comma 2 ed 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dall'art. 16 dello stesso decreto e rubricato “Società in house”. Con la citata deliberazione è stato altresì ampliato l'oggetto sociale alla gestione di impianti e strutture a valenza turistica, sportiva, associativa, culturale e ricreativa, ed è stata introdotta la previsione che oltre l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento di compiti affidati dai soci, nonché inserito un intero capitolo sul controllo analogo.

Le stesse finalità di pubblicità e trasparenza sono perseguiti attraverso l'art. 192 del d.lgs. 50/2016, il quale prevede l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti a proprie società in house, ai sensi dell'art. 5 dello stesso decreto.

L'iscrizione all'elenco ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, avviene dopo che è stata riscontrata l'esistenza dei requisiti secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto.

ANAC - con deliberazione n. 235 del 15 febbraio 2017, successivamente emendata con deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017 - ha adottato le linee guida di cui alla disposizione sopra riportata, e – a seguito di diverse proroghe – ha reso disponibile, a partire dal 15 gennaio u.s., la piattaforma informatica per la presentazione della domanda di iscrizione al suddetto elenco. Il procedimento di verifica dell'istanza è avviato, entro trenta giorni dal suo ricevimento, ed il termine per la sua conclusione – salve sospensioni per ulteriori richieste istruttorie – è di novanta giorni dall'effettivo avvio.

La prevista istanza di iscrizione all'elenco ANAC è stata elaborata e presentata dal Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA) del Comune di Riva del Garda in data 20.2.2018 Prot. 7086.

Per espressa previsione dell'articolo 192 del d.lgs. 50/2016, tuttavia, gli effetti dell'iscrizione sono anticipati al momento della presentazione della domanda. Pertanto, nelle more dell'espletamento, da parte dell'Autorità, delle verifiche propedeutiche all'iscrizione, le amministrazioni che abbiano presentato domanda di iscrizione sono titolati ad effettuare affidamenti diretti in favore di società in house previa valutazione di sussistenza dei presupposti normativi, “sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 e ai commi 2 e 3 dell'art. 192 del codice”.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il termine di 90 giorni fissato dalle Linee Guida n. 7 del 2017 dell'ANAC per la conclusione del procedimento di iscrizione nell'elenco è decorso senza che vi siano state richieste di approfondimenti, di istruttorie o di integrazione documentale da parte dell'Autorità.

Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, il citato art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 dispone che le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

Inoltre il D.L.18/10/2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012, Suppl. Ord. n. 194 - In vigore dal 20 ottobre 2012 e convertito nella Legge 17 Dicembre 2012 N. 221), all'art. 34, comma 20 prevede che "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".

L'elaborato ha la finalità di rendere trasparente il processo di affidamento del Servizio in oggetto, ferma restante la discrezionalità amministrativa dell'Ente, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale applicabile.

Preso visione della documentazione presentata da Altogarda Parcheggi e Mobilità s.r.l. con nota prot. 201800022163 del 8.6.2018 con previsioni gestionali del servizio su base annua, in pareggio sull'importo di euro 370.000,00 comprensivo di compartecipazione comunale a pareggio della gestione e delle attività ammontante a €. 115.000,00 oltre IVA.

Viste e richiamate rispettivamente le seguenti relazioni predisposte dal responsabile dell'Area del Patrimonio e Qualità Urbana ed allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- *All. A):* Relazione art. 34 comma 20, del D.L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, di conformità ai requisiti dell'ordinamento europeo e nazionale e di definizione degli obblighi dei servizio pubblico e universale, e delle ragioni dell'affidamento in house alla propria società Altogarda Parcheggi e mobilità srl - prot. n. 201800025591.
- *All. B):* Relazione di valutazione della congruità dell'offerta economica relativa all'affidamento ad Altogarda Parcheggi e Mobilità srl (APM Srl) in qualità di soggetto in house del servizio pubblico di gestione della piscina coperta comunale Enrico Meroni ai sensi dell'art. 192, comma 2 del D.Lgs. 50/2016- prot. n. 201800025573.

Ravvisata la congruità dell'offerta formulata dalla società Altogarda Parcheggi e Mobilità srl connessa alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico e le

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

peculiari esigenze di un servizio così eterogeneo e complesso, individuate dall'Amministrazione Comunale e meglio descritte nelle citate relazioni sotto i profili di efficienza, economicità e qualità.

Per quanto riguarda l'entità del prezzo della gestione, inteso quale contributo comunale per le spese nei limiti del pareggio finanziario della gestione, lo stesso è stato determinato in Euro 115.000,00 annui + Iva, e risulta altresì inferiore rispetto all'importo riconosciuto alla Federazione Italiana Nuoto.

Rilevato che:

- APM srl, nella veste di società a totale partecipazione pubblica, si configura quale società in house in linea con i principi dettati dal diritto comunitario, sia per quanto riguarda l'attività gestionale svolta, sia per il modello di governance che essa presenta, sia per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano il relativo statuto sociale;
- detta società persegue l'obiettivo di elevare i livelli di efficienza ed efficacia nei servizi pubblici, nell'ambito di una missione volta a esprimere un marcato ruolo pubblico nelle scelte gestionali relative al servizio sul territorio;
- la predetta relazione ex articolo 34, comma 20, dimostra l'economicità e l'efficienza della gestione del servizio a mezzo APM Srl a nel territorio di questo Comune e ribadisce la sua conformità al diritto comunitario;
- la relazione dimostra che le condizioni di svolgimento del servizio pubblico a mezzo di APM srl risultano migliorative, sia sotto il profilo economico sia della qualità, rispetto a quelle di attuale svolgimento del servizio pubblico nel territorio comunale, anche in considerazione dell'integrazione funzionale che viene a realizzarsi con i servizi pubblici svolti dalla società;
- la società dispone di tutti i mezzi tecnici, operativi e organizzativi per assumere la gestione del servizio, così come sarà disciplinato dal contratto di servizio;
- alla società è richiesto di predisporre un programma pluriennale di investimento riferito alle migliorie per adeguare l'impianto e/o le sue attrezzature a nuove eventuali esigenze d'uso o di legge, comprendente oltre che l'impegno alla diretta esecuzione degli stessi anche la partecipazione alla spesa relativa.

Visto lo schema di “contratto di Servizio” *All. C)* allegato quale parte integrante e posto in approvazione con il presente atto predisposto per regolamentare l'affidamento in house del servizio di che trattasi, nel quale si precisano i diversi aspetti tecnico-economici riferiti all'esecuzione del servizio, la durata e agli standard qualitativi dello stesso.

Considerato che nel contesto della medesima documentazione Altogarda Parcheggi e Mobilità s.r.l. propone una articolazione tariffaria del servizio finalizzata ad adeguare le tariffe all'utenza alla mutata impostazione organizzativa in particolare attinente all'attività didattica e formativa e spazi acqua, come riportata nel prospetto *All. C1*), che si approva quale nuova struttura tariffaria del servizio in sostituzione di quelle in vigore.

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'affidamento in house, essendo soddisfatti i requisiti previsti dagli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 per giustificare l'affidamento in house di cui al richiamato schema redatto ex articolo 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179.

Tutto ciò premesso,

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore Zanoni Alessio, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Richiamato il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e in particolare l'art. 16 dedicato alla disciplina delle Società in house;

Vista la Disciplina generale provinciale in materia di servizi pubblici di interesse economico - articoli 10 e 11 L.P. 17 giugno 2004, n. 6 -.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio interessato e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità, allegati alla presente deliberazione.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 166 dd. 20.12.2000, esecutiva, e ss.mm..

Sentiti gli interventi dei Consiglieri comunali, come da verbale di seduta, dove sono riportate anche le dichiarazioni di voto.

Su invito dell'Assessore Zanoni Alessio;

^^^ *Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 17.* ^^^

A seguito di votazione palesemente espressa per alzata di mano, ed il cui esito è proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, e che ha conseguito il seguente risultato:

- Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 17
- Consiglieri/e astenuti : n. 5 (Serafini, Prada, Campisi, Santorum, Martini)
- Consiglieri/e presenti ai fini della votazione : n. 12

- voti favorevoli n. 12 (Sindaco, Accorsi, Benamati, Bertoldi, Betta, Bollettin, Caproni, Gatti, Giuliani, Pederzolli, Zanoni Alessio, Zanoni Silvano)
- contrari n. 0

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DELIBERA

1. di provvedere, ai sensi dell'art. 49 della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 -Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - alla gestione del servizio pubblico a domanda individuale relativo alla piscina comunale coperta "Enrico Meroni" nella forma dell'affidamento "in house", con decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento e fino a revoca, avvalendosi della società comunale Altogarda Parcheggi e Mobilità srl (A.P.M. srl) per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente richiamate;
2. di stabilire che il servizio pubblico di gestione della piscina comunale coperta "Enrico Meroni" nel complesso sportivo di Piazza Maria Contini 5 sarà svolto nel rispetto delle clausole norme e disposizioni previste dal contratto di servizio (*All. C*) che si approva quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che prevede un contributo comunale iniziale a pareggio della gestione annuale di Euro 115.000,00 + IVA 22% soggetto a rivalutazione Istat;
3. di approvare quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - la struttura tariffaria del servizio (*All. C1*) allegata allo schema di contratto di servizio;
 - la Relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito con legge n. 221 del 17/12/2012, *All. A* (prot. n. 201800025591 di data 2.7.2018) concernente le modalità di affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica riferita all'esplicitazione della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento diretto del servizio di cui in favore della società interamente comunale Altogarda Parcheggi e Mobilità s.r.l, dando atto che la stessa sarà pubblicata sul sito internet del Comune – sezione Amministrazione trasparente contestualmente alla presente deliberazione, nel rispetto della richiamata disposizione di legge;
 - la Relazione di valutazione della congruità dell'offerta economica ai sensi dell'art. 192, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 *All. B*). (prot. n. 201800025573 di data 2.7.2018);
4. di dare atto che l'affidamento del servizio in house di cui a 2) viene effettuato nelle more dell'iscrizione nell'elenco ANAC per espressa previsione dell'articolo 192 del D.Lgs. 50/2016, che riconosce che gli effetti dell'iscrizione sono anticipati al momento della presentazione della domanda, legittimando gli affidamenti diretti in favore di società in house previa valutazione di sussistenza dei presupposti normativi, "sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 e ai commi 2 e 3 dell'art. 192 del codice";
5. di demandare alla Giunta Comunale ed al Sindaco, nonché ai responsabili di Settore competenti per materia, nel rispetto delle reciproche prerogative e responsabilità, l'adozione degli eventuali ulteriori atti e dei provvedimenti attuativi conseguenti alla presente deliberazione quali l'assunzione degli impegni di spesa relativi, la consegna anticipata dell'impianto, la stipula del contratto di servizio per la durata indicata, con facoltà di apportarvi eventuali modifiche non sostanziali, e tutti i suoi adeguamenti, modifiche e rinnovi;

6. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art.183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

~~~~~

Accertata inoltre l'opportunità di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, al fine di consegnare l'impianto in tempo utile per organizzare il servizio ed effettuare le necessarie manutenzioni estive, il Presidente invita il Consiglio comunale a votare in merito.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

^^^ *Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 17.* ^^^

A seguito di votazione palesemente espressa per alzata di mano, ed il cui esito è proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, e che ha conseguito il seguente risultato:

- Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 17
- Consiglieri/e astenuti : n. 5 (Serafini, Prada, Campisi, Santorum, Martini)
- Consiglieri/e presenti ai fini della votazione : n. 12
  
- voti favorevoli n. 12 (Sindaco, Accorsi, Benamati, Bertoldi, Betta, Bollettin, Caproni, Gatti, Giuliani, Pederzolli, Zanoni Alessio, Zanoni Silvano)  
contrari n. 0

### **d e l i b e r a**

di dichiarare la presente deliberazione, per l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Allegati parte integrante:

- n. 4 allegati

TM.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

Mauro Pederzolli

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Lorenza Moresco

---

Alla presente è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- iter pubblicazione e esecutività.